



COMUNE DI MARTELLAGO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE STRADALI

Approvato con delibera consiglio comunale n. 55 del 9.8.2002
esecutivo dal 30.8.2002

Art. 1

Le alberature presenti nelle aree di proprietà comunale sono un patrimonio importante che qualifica la qualità ambientale del nostro territorio. Vanno, pertanto, salvaguardate e mantenute il più possibile, fatte salve cause di forza maggiore regolamentate negli articoli seguenti.

Art. 2

Nel caso in cui vi siano alberature esistenti che hanno danneggiato i marciapiedi e le recinzioni si applicheranno le seguenti metodologie:

a) in presenza di carreggiate ampie e marciapiedi sufficienti si procederà al restringimento della carreggiata che comunque non deve essere di dimensioni inferiori di mt. 5,50 con conseguente allargamento dei marciapiedi in modo da creare dei riquadri intorno alla pianta con dei lati non inferiori a cm. 100. Sugli alberi verrà fatto un intervento in modo da eliminare le radici superficiali;

b) in presenza di strade che non permettono il restringimento si procederà all'eliminazione di un marciapiede prevedendo comunque di mantenerne uno nel quale dovrà essere previsto che i riquadri intorno alle piante abbiano i lati non inferiori a cm. 100. Nel caso in cui venga eliminato il marciapiede le piante verranno mantenute con adeguati riquadri ed "eventualmente" protette da apposite griglie. Fra un albero e l'altro sarà previsto un eventuale parcheggio. Sugli alberi verrà fatto un intervento in modo da eliminare le radici superficiali.

c) dove è possibile allargare i riquadri senza intaccare la carreggiata è possibile che i riquadri siano anche di dimensione ridotta purché coperti con materiale che lasci traspirare l'umidità in modo da sfavorire il ricrearsi di radici superficiali.

d) nel caso in cui la distanza fra le piante e le recinzioni esistenti sia ridotta, in modo da impedire il passaggio di una carrozzina, si procederà ad eliminare il marciapiede e si creerà un parcheggio fra pianta e pianta. Nel caso in cui la distanza sia tale che con l'ingrossamento del fusto questo vada a compromettere la recinzione, l'albero deve essere abbattuto.

e) nel caso in cui siano presenti alberi di "pinus pinea", date le particolari caratteristiche di questa specie (non autoctona), che nei terreni argillosi tipici del nostro territorio forma delle radici molto superficiali, si dovranno prevedere dei riquadri di almeno 3 mq. Nei casi in cui non sia possibile si provvederà ad abbattere la pianta e sostituirla con altre specie autoctone.

f) quando le piante lungo i marciapiedi, in seguito alla loro crescita, impediscano l'accesso ai passi carrai privata è possibile autorizzare l'abbattimento della pianta.

Art. 3

In tutti i casi in cui vi sia l'abbattimento di piante appartenenti al patrimonio comunale, in situazione di impossibilità di rimpiantumazioni, l'amministrazione dovrà prevedere di reintegrare, in aree comunali poste nelle vicinanze, un numero di alberi almeno doppio al numero delle piante eliminate.

Art. 4

Nella predisposizione dei progetti di opere pubbliche e nella presentazione dei progetti di nuove lottizzazioni, onde evitare problemi futuri, dovrà essere applicato il presente regolamento. In particolare andrà prestata molta attenzione ai riquadri da assegnare ad ogni singola pianta, per le specie ad alto fusto, che non dovranno essere inferiori ai 100 cm. per lato.

Art. 5

Nella progettazione di opere pubbliche, dove diventa impossibile non abbattere delle piante, la progettazione e la realizzazione dovrà attenersi a quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 6

In alcune zone del territorio, ove la densità delle alberature nei giardini privati e relativi fronti strada non è stata presa in debita considerazione, si assiste di fatto ad una competizione di sviluppo tra alberature interne ed esterne, con relativo irregolare sviluppo e con problemi anche di sicurezza. In questi casi è possibile l'abbattimento dell'albero con l'applicazione delle procedure previste dal precedente art. 3.

Art. 7

Le piante che si possono mettere a dimora, del tipo ad "alto fusto", sono quelle che tali si ritengono in quanto non abbisognano di potature annuali, si sviluppano in altezza, oltre i 5/6 mt., hanno radici a "fittone" o radici profonde. Sono da escludere quindi: tigli, pinus pinea, liquidambar, aceri.